

Prot. 4049/2020

TRIBUNALE DI COSENZA

E

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

(Ai sensi degli artt. 54 del D. L.vo 28 Agosto 2000, n. 274 – e artt. 186 e 187 Codice della Strada e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 26 Marzo 2001 nonché dall'art.165 C.P.)

L'anno duemiladiciannove^{venti} il giorno 25 del mese di SETTEMBRE nel palazzo di Giustizia di Cosenza;

TRA

Il Tribunale di Cosenza (Codice Fiscale 80007050786) nel seguito indicato come Tribunale, rappresentato dal dott. PIENO SANTOS, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto in qualità del Presidente del Tribunale, domiciliato per la carica nel palazzo del Tribunale di Cosenza sito in P.zza Fausto e Luigi Gullo -87100 Cosenza

E

Il Comune di Fagnano Castello (codice fiscale 00263860785) nel seguito indicato come Comune, rappresentato da Avv. Raffaele GIGLIO, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto nella sua qualità di VICESINDACO del Comune di Fagnano Castello domiciliato per la carica nella sede municipale sita in Via G. Garibaldi – 87013 Fagnano Castello (CS).

PREMESSO

che a norma dell'art.54 del D. L.vo 22 agosto 2000, n.274, il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che la pena del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art.54 del D.Lgs. 274/2000 è applicabile anche ai soggetti condannati per violazione degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l'effetto di alcol o in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti- cfr art.186, comma 9 bis, legge 29.07.2010 n.120, modifiche al Codice della Strada) che non abbiano provocato incidenti stradali;

che l'art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art.165 del Codice Penale il Giudice può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retributiva a favore della collettività;

che il Ministro della Giustizia con il predetto atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il Comune di Fagnano Castello con deliberazione della Giunta Comunale n.40 del 08.06.2019, ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi e ha delegato il ViceSindaco alla stipula della convenzione in questione;

che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del citato Decreto legislativo 22/08/2000 n.274.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

1. Il Comune di Fagnano Castello consente che a numero massimo di 3 (tre) condannati, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.54 del decreto legislativo 274/2000, degli artt.186 e 187 del Codice della Strada e dell'art.165 del Codice Penale, prestino contemporaneamente presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune di Fagnano Castello specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della Giustizia 26/03/2001 (G.U. n.80 del 05/04/2001). "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art.54 comma 6 del D.Lgs. 28/08/2000 n.274", ha ad oggetto le prestazioni di cui alle lettere a), d), e) del medesimo art.1.

2. Il Comune di Fagnano Castello, specifica inoltre, che per i condannati ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, i lavori di pubblica utilità consisteranno in azioni nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale.

Art.2

1. L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità;

Art.3

1. Il Comune di Fagnano Castello individua per le prestazioni dei condannati, di cui alle lettere a) b) c) d) ed e) dell'art.1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26/03/2001, i seguenti soggetti incaricati i quali provvederanno secondo la propria competenza ad impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori;

2. Per quanto previsto dalla lettere d) ed e) dell'art.1 D.M. 26/03/2001 il Responsabile pro-tempore area LL.PP. e patrimonio;

3. Per quanto previsto dalla lettera e) dell'art.1 D.M. 26/03/2001 il responsabile pro-tempore area amministrativa e finanziaria per lo svolgimento attività amministrativa;

4. Per le prestazioni di natura assistenziale a favore di anziani e portatori di Handicap, per quanto previsto dalla lettera e) per lo svolgimento delle sole attività amministrative dell'art.1 D.M. 26/03/2001, il Responsabile pro-tempore dell'area amministrativa;

Art.4

1. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Fagnano Castello si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

2. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2,3 e 4 del citato decreto legislativo.

Art.5

1. E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
2. E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Fagnano Castello l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

1. I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art.7

1. Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Fagnano Castello.


Art.8

1. La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrenza dalla data di sottoscrizione.
2. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Letto, firmato, sottoscritto.

Cosenza, li 25/9/2020

Per il Tribunale di Cosenza
Il Presidente



Per il Comune di Fagnano Castello
IL VICESINDACO



Avv. Raffaele GIGLIO



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
IL 25/9/2020
Dr.ssa Maria Teresa Navigante

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Visto: 25/9/2020
pubblicato sul sito Web
del Tribunale

Cosenza, li 25-9-2020

IL CAPO D'UFFICIO

IL PRESIDENTE DEL TRIB.
Dr.ssa Maria Luisa Mingola